



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

Webinar

# ***Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei: attori e procedure amministrative***

a cura di Domenico Giannetta

5 Febbraio 2019

FormezPA

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Indice:**

- ❖ I Compiti e le responsabilità SUAP, Ufficio Tecnico Comunale e Polizia locale
- ❖ Gli atti presupposti quando organizzatore degli eventi è il Comune l’organizzazione su aree pubbliche o private, in luoghi all’aperto
- ❖ L’organizzazione su aree private, in locali al chiuso
- ❖ I titoli abilitativi artt. 68-69 TULPS
- ❖ L’agibilità temporanea o definitiva art. 80 TULPS
- ❖ La comunicazione artt. 18 e 25 TULPS
- ❖ La convocazione CVLPS : chi, come, dove, quando, esito
- ❖ Il coinvolgimento del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: chi, come, dove, quando, esito
- ❖ I documenti da produrre a CVLPS e COSP (Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica)
- ❖ Gli adempimenti del tecnico e dell’organizzatore per gli eventi sotto e sopra le 200 persone
- ❖ Le responsabilità del progettista e dell’organizzatore
- ❖ Il sopralluogo della CVLPS : cosa può accadere
- ❖ Le prescrizioni di pubblica sicurezza



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



Sportello Unico Attività Produttive  
D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) **rappresenta lo strumento esclusivamente telematico voluto dal legislatore per assumere il ruolo di unico interlocutore tra l’Impresa e la Pubblica Amministrazione.** Il DPR 160/10 lo definisce come: **“unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento” (art. 1).** Il SUAP risulta essere l’unico punto di accesso, attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

### **Cosa fa il SUAP**

Il Suap consente di poter avviare l’impresa in un solo giorno, assolvendo a tutte le procedure previste per lo start-up d’impresa. **Nello specifico il Suap:**

- ❖ svolge compiti di **coordinamento con gli Uffici interni dell’ente destinatario del procedimento amministrativo e con gli Enti esterni** (A.s.l., A.r.p.a.c., Vigili del Fuoco, etc.) coinvolti nelle varie fasi e a diverso titolo nell’ambito dello stesso;

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

- ❖ **agisce secondo modalità telematiche**, avvalendosi di strumenti tecnologicamente innovativi, quali un proprio portale ([impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)), la posta elettronica certificata – P.E.C., la firma digitale, il protocollo informatico, in grado di conferire rapidità nelle risposte, trasparenza e tracciabilità dei procedimenti trattati;
- ❖ **comunica all’utente impresa/intermediario** gli esiti della presentazione dell’istanza, consentendo così l’avvio certo d’impresa;
- ❖ **provvede, attraverso il portale, alla gestione dei procedimenti**, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l’attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all’interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

### **Quali procedimenti attuare tramite il SUAP**

Attraverso il SUAP possono essere gestiti due procedimenti:

- ❖ **Automatizzato:** nei casi in cui l’avvio di un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990: l’impresa può iniziare l’attività dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
- ❖ **Ordinario:** nei casi in cui l’impresa debba presentare preventivamente un’istanza alla pubblica amministrazione: l’attività di produzione di beni/prestazione di servizi potrà quindi iniziare solo a seguito del rilascio di un’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

### **Chi gestisce il SUAP**

Le funzioni del SUAP possono essere esercitate:

- ❖ **direttamente dai comuni** che si sono accreditati al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in forma singola o associata (comuni accreditati);
- ❖ **tramite la Camera di Commercio** territorialmente competente in caso di delega da parte dei comuni (comuni deleganti).

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

### **Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il **SUAP** quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 26/03/2010, n. 59.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati **sono presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

### **Art. 5 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni ed istanze**

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), **la segnalazione è presentata al SUAP.**

2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, **il quale rilascia la ricevuta** con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J1600076006

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7/8/1990, n. 241.
4. **Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

6. **II SUAP**, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, **trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160**

7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la ricevuta di cui al comma 4, **costituisce titolo autorizzatorio** ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Quali sono le competenze del SUAP ??

## Quali i settori in cui è obbligatorio rivolgersi al SUAP ??

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

NOTOLARIO  
P. C. N. 148



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

*Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione  
e la qualità della regolazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
MSN 0000465 P-4.34.11  
del 19/06/2012



**Circolare ad oggetto : DPR 160/2010 :  
Chiarimenti in merito alle competenze  
del SUAP**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, conformemente al quadro normativo esistente, nei procedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, d.P.R. n. 160/2010, il SUAP coordina le diverse fasi procedurali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all’interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

## **Art. 2. Finalità e ambito di applicazione**

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, **è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi**, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Art. 2. Finalità e ambito di applicazione**

...

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

... Si conferma, in proposito, il ruolo di coordinamento riconosciuto al SUAP sin dalla prima giurisprudenza costituzionale in materia (**Corte Costituzionale n. 376 del 2002**), in base alla quale la disciplina ad esso inerente è stata configurata: *«una sorta di 'procedimento di procedimenti': cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (...). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti»*).



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto Pubblico*  
Dipartimento della Funzione Pubblica

**PNR** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Le manifestazioni  
temporanee sono  
escluse dal SUAP ?**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

**Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza 16/06/2009 n. 3897** ha sovvertito non solo la decisione in primo grado del Tar Lazio Roma, Sezione III 29 luglio 2008, n. 7591, **ma un intero filone giurisprudenziale ed interpretativo, ancora imperniato sulla concezione di impresa derivante dal codice civile e, di conseguenza, portato a ritenere che i soggetti senza scopo di lucro, in quanto privi di uno dei requisiti soggettivi propri dell'impresa commerciale, come tali non possano partecipare alle gare d'appalto, neanche se possano svolgere attività commerciali accessorie alla propria.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Gli enti del terzo settore, quando organizzano manifestazioni temporanee, sono soggette al SUAP :**

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per **«impresa»**, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di giustizia 1.7.2008, causa C-49/07, e richiami ivi indicati).

**Costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato** (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04 relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, l’educazione, l’arte e la sanità);

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **L’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un’attività economica possa essere considerato impresa**

*(Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06, relativa a organizzazioni sanitarie che garantiscono il servizio di trasporto d’urgenza di malati e che possono concorrere con altri operatori nell’aggiudicazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che i loro collaboratori agiscono a mezzo di volontari ed esse possono presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri concorrenti).*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**La definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell’ambito quindi di un’attività di impresa anche quando non sia l’attività principale dell’organizzazione.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**In definitiva** : le attività relative a pubbliche manifestazioni, sagre, feste e simili, in cui sono presenti trattenimenti e/o somministrazione, configurano un’attività di servizi, ancorché svolta in forma non principale da soggetti giuridici denominati enti non commerciali di tipo associativo. Questi enti in buona sostanza possono mettere in opera attività commerciali e/o di servizi nei limiti fiscali dettati dall’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

*D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Approvazione del TUIR - Art. 148. Enti di tipo associativo*

1. **Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.** Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. **Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali,** salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,** compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. ...

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Sotto il profilo amministrativo circa la competenza dello sportello unico nella gestione delle stesse, non rileva il fatto che le attività siano svolte in forma principale o marginale secondaria, bensì la configurazione che esse assumono di attività di servizio.**

Quindi, ancorché svolte da soggetti non imprenditori, ma poiché esercitate in forma imprenditoriale con le caratteristiche tipiche dell’attività di impresa, tti non imprenditori, **le medesime rientrano tra le attività di cui il SUAP deve farsi carico, al pari di qualunque altra attività produttiva di un bene o di un servizio come da definizione del DPR n. 160/2010.**

# SUAP DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

SEGNALA	Procedimento
Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi	SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (Prima manifestazione)	SCIA per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari
Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004	Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (modello B1)
Comunicazione al Prefetto/Comune dello svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza	Comunicazione per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza
Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e sagre popolari	Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (modello B1)
Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)	SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
Comunicazione alla Prefettura	Comunicazione alla Prefettura
Comunicazione ai Monopoli di Stato	Comunicazione ai Monopoli di Stato
Comunicazione all'ASL - Servizio Veterinario	Comunicazione all'ASL
CHIEDE	Procedimento
Nulla osta allo svolgimento di manifestazione espositiva con attività di cessione/vendita di animali	Richiesta nulla osta allo svolgimento di manifestazione espositiva con attività di cessione/vendita di animali

# SUAP DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_


SEGNALA	Procedimento
Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi	SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
CHIEDE	Procedimento
Richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale
Nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)	Domanda rilascio nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)
Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense	Domanda di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense
Richiedere la licenza temporanea ex art. 68 del T.U.L.P.S. per mascherate e sfilate di carri allegorici (in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone)	Domanda per rilascio licenza temporanea ex art. 68 del T.U.L.P.S. per mascherate e sfilate di carri allegorici (in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone)

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006





**I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety**



Occorre approntare la Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo Sociale Europeo  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto del Lavoro*  
 Dipartimento della Funzione Pubblica

**PNR** GOVERNANCE  
 E CAPACITÀ  
 ISTITUZIONALE  
 2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
 CUP J59J16000760006




**INVESTIMENTO  
 O COSTO?**





**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006



È facile ottenere  
approvazione:  
basta dire ciò che gli  
altri vogliono sentirsi dire.  
Ma prova a ottenere  
approvazione dicendo  
ciò che pensi.  
Avrai un "brutto  
carattere" per molti.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Gabrielli . Corriere 20-4-18**

Manifestazioni? Meglio sapere chi deve agire

La tragedia di Torino Il capo della polizia illustra le motivazioni della propria circolare: che aveva lo scopo di mettere ordine nella disciplina che regola la materia

**Corriere della Sera**

**20 Apr 2018**

**di Franco Gabrielli**

Caro direttore, vorrei soffermarmi sulla circolare promulgata il 7 giugno dello scorso anno, mio malgrado immediatamente ribattezzata dai mass media «circolare Gabrielli». Devo, purtroppo, rilevare che benché mi sia soffermato, più volte e in diversi contesti, ancora oggi non ne è chiara la reale portata.

SEGUE DALLA PRIMA Cercherò, dunque, di mettere in fila alcuni concetti nella speranza di chiarire i termini della questione.



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo Sociale Europeo  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto dei Renditi*  
 Dipartimento della Sanità pubblica

**PNR** GOVERNANCE  
 E CAPACITÀ  
 ISTITUZIONALE  
 2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
 CUP J59J16000760006



FormezPA



Grattacielo

=

Security

=

Autorità Provinciale di PS

Struttura di Fondazione

=

Safety = Organizzatore  
e Tecnico Incaricato

=

Comune

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori**

## **1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO**

- a) Definizione e descrizione delle attività
- b) Definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi
- c) Definizione delle normative applicabili
- d) Identificazione dei soggetti coinvolti e degli operatori
- e) ...

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori**

## **2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

- a) Piano di emergenza
- b) Definizione esigenze sanitarie
- c) Definizione dei livelli di rischio dell’evento
- d) Documentazione formazione / informazione operatori
- e) Piano di autocontrollo HACCP
- f) ...

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

# **Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori**

## **3. OTTENIMENTO TITOLI ABILITATIVI**

- a) Tecnico di Parte - Commissione di Vigilanza
- b) Agibilità art. 80 tulps
- c) Unità territoriale 118
- d) Titoli abilitativi (scia – licenza)
- e) Prefettura e Questura
- f) ...

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori**

## **4. MONITORAGGIO LIVELLI DI RISCHIO E CONTROLLO**

- a) Monitoraggio dei vari livelli di rischio da parte dell’organizzatore
- b) Controllo delle forze di polizia
- c) Correttivi da adottare in caso di necessità
- d) ...



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

- **I Pubblici Esercizi – Circoli Privati – Luoghi Pubblici**
- **L'evoluzione normativa : semplificazione e liberalizzazione**
- **D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2**
- **Spettacoli ed intrattenimenti nei Pubblici Esercizi**
- **Art. 68 TULPS - Art. 69 TULPS - Art. 80 TULPS**
- **Art. 141 e seguenti Regolamento Esecuzione**
- **Decreto Interministeriale 22 luglio 2014**  
*(Ministero del Lavoro - Salute) - Decreto Palchi*
- **Prevenzione Incendi - Inquinamento Acustico**
- **Decreto Sicurezza DL 14/2017 convertito in legge 48/2017**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

- **Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0011464 del 19/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0009517 del 20/07/2017**
- **Circolari Prefetture varie ed in particolare :**
  - ❖ **Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017 ad oggetto «Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo»**
  - ❖ **Prefettura di Roma «Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni»**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

- **Circolare Ministro dell’Interno n. 557/PAS/U/015764/10089 O (1)SIC(2) del 30/10/2017 – Direttiva sui Servizi di Controllo delle attività di intrattenimento e spettacoli di cui al DM 06/10/2009**
- **Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia**
- **Art. 22, comma 3 bis, DL 24/4/2017 n. 50 (*Legge 21/6/2017 n. 96*)**
- **Direttiva del Ministero dell’Interno – Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con allegate le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**
- **Normativa Regione**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

- **Gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori – Norma UNI EN 13200-8:2017 pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018**

In particolare la UNI EN 13200-8:2017:

- specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;
- tratta del personale addetto alla sicurezza - della politica di sicurezza e delle procedure di sicurezza.

La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Definizioni legate ai documenti

- **Piano di emergenza** - piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell'autorità locale;
- **Piano di evacuazione** - si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- **Piano di gestione** - è invece il Documento per mantenere prima, durante e dopo l'evento, lo stato ottimale dell'installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- **Pianta delle installazioni per spettatori** - definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell'ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- **Politica di sicurezza** - ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall'organizzatore dell'evento o dalla direzione generale;
- **Piano di Contingenza** - il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all'evento;
- **Procedure di sicurezza** - il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Definizioni legate ai soggetti

- **Organizzatore dell'evento** - persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- **Responsabile della sicurezza** – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell'evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- **Steward** - definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- **Responsabile degli steward** - si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, che ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- **Gestore delle installazioni** – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell’organigramma legato alla sicurezza dell’evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell'organizzatore dell'evento;
- **Direzione generale** – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere : consiglio di amministrazione, proprietario delle installazioni, presidente di un'installazione per spettatori, organizzatore dell'evento, responsabile della sicurezza.
- **Supervisore**, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.

**Infine una definizione interessante è anche quella del Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG), ovvero il forum all'interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# Le attività di Pubblico Spettacolo

Le tre  
tipologie  
di attività





UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# I Pubblici Esercizi

## **COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PUBBLICO ESERCIZIO**

Per pubblico esercizio si intende, ai sensi della legge italiana, il **locale**, in cui **l'accesso è libero** a chiunque, in cui si svolga un'attività avente ad oggetto la **prestazione di servizi al pubblico**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## I Pubblici Esercizi

**Il carattere di “pubblicità” di un esercizio**, intesa come condizione di fruibilità del locale, non è dato dall’apparenza esteriore, ma dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei servizi erogati. Lo **scopo della sottoposizione a controllo**, mediante il regime dell’autorizzazione di polizia, di talune attività imprenditoriali, è quello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, la moralità, l’igiene delle persone e dei beni mobili che rispettivamente si affidano o vengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi ed esercizi che prestano servizi di varia natura.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## I Pubblici Esercizi

Ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773), per **l'apertura di un pubblico esercizio è necessaria la licenza di polizia**, oggi assorbita dalla **SCIA** o dall'**autorizzazione rilasciata dal comune**.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## I Pubblici Esercizi

Esistono diversi tipi di esercizi pubblici, riconducibili all’art. 86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di settore:

- a) **Esercizi dell’attività ricettiva** : alberghi, pensioni e locande, dormitori privati, alberghi diurni e bagni pubblici (regolati dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79);
- b) **Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande** : ristoranti, trattorie, bar, osterie, spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto (regolati dalla legge 287/91 e, in molte regioni, da leggi regionali, emanate a seguito di attribuzione alle regioni della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della Costituzione);

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Legge 25/08/1991 n. 287

Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. **Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.**

2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Legge 25/08/1991 n. 287

## Art. 5 - Tipologia degli esercizi

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande**, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;**
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"  
CUP J59J16000760006**

Una Sala da Ballo è un Pubblico  
Esercizio ?

Sussiste l'obbligo di cui all'art. 187 del  
Regolamento di Esecuzione al TULPS ?

### **Art. 187**

Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691  
del codice penale, gli esercenti non possono  
senza un legittimo motivo, rifiutare le  
prestazioni del proprio esercizio a chiunque  
le domandi e ne corrisponda il prezzo




**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J1600076006

## **Art. 221-bis Regolamento Esecuzione TULPS**

**Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006



## Ministero Sviluppo Economico Circolare 3635/2010

**In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande** si richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il **Ministero dell'interno ha ribadito che l'autorizzazione per l'attività in discorso mantiene la "natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del TULPS come disposto dall'art. 152 del Reg. di Esecuzione al TULPS, modificato dal D.P.R. n. 311/2001"**. Ad avviso del Ministero dell'interno, infatti, tale particolare natura di *"autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell'attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone. Da ciò discende che l'autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l'attività di verifica dei necessari **requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale (...)**".* I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.



## Art. 152 del Regolamento di Esecuzione TUPLS

Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della Legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

**Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86** della Legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, **la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato**, previsti da queste ultime disposizioni, **svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86**, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".

# D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2

## Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

**2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 – Art. 64**

L'apertura o il trasferimento di sede degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione** rilasciata dal comune competente per territorio **SOLO nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3;**  
**negli altri casi solo SCIA**

Zone soggette a tutela la programmazione può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Evoluzione Normativa

Quando si affronta la tematica delle attività di trattenimento e spettacolo all’interno dei pubblici esercizi, prima ancora delle **problematiche definitorie di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS**, norme di riferimento in relazione al titolo di legittimazione eventualmente necessario, occorre comprendere l’esatto confine tra **attività rilevanti e attività che**, magari proprio per il loro insistere in locali caratterizzati dall’essere utilizzati per altro, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, **finiscono per rientrare nella sfera dell’irrilevante giuridico.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Evoluzione Normativa

Un esempio, tratto peraltro dall’evoluzione della realtà storico-sociale italiana :

- **l’installazione della televisione in un bar**, che in passato costituiva una sicura attrattiva per la popolazione, proprio per tale motivo un tempo necessitava di autorizzazione ex art. 69 TULPS, attualmente risulta invece attività libera. L’esempio è paradigmatico dell’importanza di una lettura delle norme di riferimento non statica, ma dinamica o “fluttuante” che dir si voglia, come tale di certo più difficile da ancorare ad elementi oggettivi. (Circolare n. 3469 del 17/11/1998 Ministero Interno)

Si tratta, cioè, di **leggerla nel contesto della società nella quale si colloca in quel particolare momento storico.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Evoluzione Normativa

Il controllo va effettuato cercando di inquadrare, sulla base degli elementi oggettivamente riscontrati, l'attività posta in essere tra quelle categorie di:

- **attività di trattenimento e spettacolo rilevanti ma complementari all'attività di somministrazione (Karaoke)**
- **attività di cui sopra con modifiche strutturali dei locali ed arredi (Karaoke e Ballo)**
- **attività prevalente / esclusiva di pubblico spettacolo o trattenimento del tutto abusiva (Discoteca non munita del titolo abilitativo)**
- **attività irrilevanti sotto il profilo dello spettacolo (musica di accompagnamento)**
- **attività complementari irrilevanti per espressa disposizione normativa (TV)**



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto Privato*  
Dipartimento della Sanità pubblica

**pon** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



# I Circoli Privati

FormezPA

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Circoli Privati

Per **circolo privato** deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi, ecc..) e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).

Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Circoli Privati

### **Per costituire un Circolo Privato occorre :**

- ❖ Predisporre lo Statuto
- ❖ Individuare un fine lecito
- ❖ Stabilire l’ambito delle attività (culturali, sportive, ricreative, ecc.)
- ❖ Definire le cariche sociali
- ❖ Prevedere le modalità per diventare soci
- ❖ Stabilire le quote sociali annuali, la sede, il patrimonio necessario, ecc.

**non occorre nessuna autorizzazione e/o comunicazione**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Circoli Privati

A questa piena e completa libertà pochi **limiti** sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti :

- La **vendita di prodotti ai soci** è soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 114/98 e del D.lgs n. 59/2010;
- l’attività di **somministrazione di alimenti e bevande** ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati»;
- **le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;**
- **i locali** ove si svolgono l’attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone - **agibilità, sorvegliabilità**
- sono vietate comunque quelle **attività vietate ai singoli dalla legge penale** (gioco d’azzardo ecc..).

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Somministrazione Alimenti e Bevande

**Il D.P.R. n. 235/2001 prevede** per tutte le associazioni e i circoli, indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno ad enti nazionali con finalità assistenziali, un’**agevolazione in merito ai locali da utilizzare per la somministrazione ai soci** : il legale rappresentante infatti nella SCIA o nella domanda di autorizzazione non deve dichiarare che questi sono a norma con le vigenti disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici. **L’art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone infatti che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

# Circoli Privati

Spettacoli ed  
Intrattenimenti all’interno  
dei Circoli Privati sono  
liberalizzati o soggetti alle  
norme del TULPS ?



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessitano di alcuna autorizzazione amministrativa. È perciò evidente che se si è in questa situazione non vi sono grossi problemi nell’attività di verifica in quanto, se non si svolgono attività illecite ma ci si limita a svolgere attività di spettacolo o trattenimento, tutto è consentito senza nessun titolo abilitativo.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

Nei Circoli Privati, dato il carattere privatistico, gli intrattenimenti possono svolgersi liberamente senza alcun titolo autorizzatorio ?



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Circoli Privati

La disciplina degli spettacoli e trattenimenti pubblici è contenuta nel capo I del titolo III del T.U.L.P.S. che, all’art. 68, prescrive che senza licenza del Questore (oggi Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Quando però **le attività di cui all’art. 68 si svolgono all’interno di un circolo privato non necessita alcuna licenza di polizia** **tranne** nell’ipotesi formulata dall’art. 118 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.: questo articolo infatti prevede che **la licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Circoli Privati

Su questo argomento si è espresso anche il **Ministero dell'Interno** che, nella sopra citata **circolare n. 8374 del 30 aprile 1996**, ha stabilito in quali casi **gli spettacoli ed i trattenimenti, che hanno luogo nei circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e, pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore.**

Il Ministero segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi "pubblico" quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo che in esso si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi: in altri termini deve trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c..

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## Circoli Privati

La Corte di Cassazione inoltre ha enucleato alcuni parametri sulla base dei quali devono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. i locali che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- **pagamento del biglietto d’ingresso** effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisiti il biglietto stesso;
- **pubblicità degli spettacoli** o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc.. destinata alla generalità dei cittadini;
- **struttura del locale** dove si svolge l’attività, dalla quale si evince l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Circoli Privati

La Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 30/4/1996, n. 559/C/.19144.12000.A, afferma a chiare lettere che i circoli che operano con le suddette caratteristiche sono da considerare a tutti gli effetti come locali pubblici e “devono ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio contemplato dall’art. 68 del T.U.L.P.S.”

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Circoli Privati

La medesima statuizione era già contenuta in una precedente [Circolare del medesimo Ministero, n. 10.15506/13500\(19\) del 19 maggio 1984](#), dove si afferma che ai fini dell’attribuzione del carattere “privato” o “pubblico” del locale, sembra opportuno richiamare il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere **attribuito il carattere di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Circoli Privati

E ancora, quale vera e propria elencazione degli elementi indiziari sopra citati:

- a) pagamento del biglietto d’ingresso** effettuato volta per volta anche da non socio rilascio, senza alcuna formalità particolare, di **tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;**
- b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti** a mezzo di giornali, manifesti , ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) complessità del locale dove si svolge l’attività**, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- d) rilevante numero delle persone che accedono al circolo;**  
avendo quale parametro di riferimento la capienza superiore a 100 posti rilevante ai fini del certificato prevenzione incendi.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Circoli Privati

Interessante strumento di controllo è poi rinvenibile nel [D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504](#) e nei chiarimenti forniti allo scopo nella [Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 del 7 settembre 2000](#), ove si prevede che i circoli privati e le associazioni ONLUS :

- **debbono far partecipare solo i soci che abbiano acquisito tale qualità almeno 60 giorni prima;**
- **non possono fare più di quattro manifestazioni all’anno;**
- **se organizzano eventi fuori della sede sociale devono munirsi di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.;**
- **non devono superare il numero di 500 tra soci e invitati;**
- **hanno comunque l’obbligo del titolo di accesso SIAE come disposto dall’art. 2 del D.P.R. 544/1999.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## Circoli Privati

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato i suddetti principi pacificamente e senza eccezioni :

**“Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici.**

Invero, il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge” (Cass, sez. I, 12 maggio 1997, n. 55, Pres. Teresi, ric. Colombelli).



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Circoli Privati

Conseguentemente, l’attività di cui sopra è assoggettata alle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alla Legge n. 287 del 25/08/1991 per la somministrazione degli alimenti e bevande.



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo Sociale Europeo  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



*Ministero delle Attività Produttive*  
 Dipartimento della Funzione Pubblica

**PNR** GOVERNANCE  
 E CAPACITÀ  
 ISTITUZIONALE  
 2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
 CUP J59J16000760006

# Luogo Pubblico



FormezPA

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# D.M.19 AGOSTO 1996

**Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

# *Napoli – Piazza del Plebiscio*





# La festa della Polizia Locale d'Italia organizzata nel giardino di casa mia che si affaccia sulla strada pubblica : LICENZA ? ? ?

Senza licenza del **Questore** non si possono dare **in luogo pubblico** o **aperto** o **esposto al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## Art. 68 TULPS

**La Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 TULPS nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza licenza del Questore, in riferimento all’art. 17 della Carta Costituzionale.**



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto Pubblico*  
Dipartimento della Pubblica Amministrazione

**pon** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

*L’art. 17 della Costituzione Italiana  
I cittadini hanno diritto di riunirsi  
pacificamente e senz’armi.*

*Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non  
è richiesto preavviso.*

*Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso  
alle autorità, che possono vietarle soltanto per  
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 68 TULPS

Senza licenza del **Questore** non si possono dare **in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

**Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## Art. 71 TULPS

Le licenze **e le segnalazioni certificate di inizio attività** di cui agli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)  
del 27/02/2014

Premesso che sulla modifica normativa in questione lo scrivente Ufficio ha sollevato vive riserve sotto vari profili già nella fase del suo esame parlamentare, in ordine al primo quesito si osserva che il riferimento al termine *'eventi'*, contenuto in entrambe le nuove disposizioni introdotte agli artt. 68 e 69 TULPS, non possa che riferirsi - ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la s.c.i.a. - a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici 'dal vivo' che rientrino nel campo di applicazione dei due articoli, precisato nel primo periodo di ciascuno di essi, e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni.

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)  
del 27/02/2014

Laddove l'evento sia destinato a svolgersi all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 19.8.1996, recante *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*, come modificato dal D.M. 6.3.2001 in relazione *“agli spettacoli e trattenimenti occasionali svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche”*.

Nella fattispecie che qui interessa, invece, le nuove disposizioni si limitano a sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, senza mutarne la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti.

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)  
del 27/02/2014

D'altra parte, la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell'attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell'amministrazione competente ad un momento successivo all'avvio dell'attività medesima (anziché precedente).

Pertanto, in linea teorica, la nuova norma non solo non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza ai sensi dell'art. 141 Reg. TULPS.

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)  
del 27/02/2014

E' evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto (ad es., ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, la licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l'attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell'attrazione aggiornato, l'assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.).

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)  
del 27/02/2014

Quanto alla 'asseverazione di un tecnico abilitato', ferma restando la necessità che la s.c.i.a. sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, si rappresenta che essa è richiesta dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS solo in relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, dunque in relazione ad una fattispecie non corrispondente a quella degli *'spettacoli dal vivo di portata minore'* cui hanno riguardo le disposizioni qui in esame.



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

Il Ministero dell'Interno con Circolare Prot. n. 13077 del 27/02/2014 fornito al Comune di Ravenna rimane laconico laddove tutti speravano di ricevere risposte esaustive. Insomma, se novità ci sono, sono quelle riconducibili al fatto che **le cosiddette autocertificazioni si applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.**

**Pertanto i presupposti tecnici possono soltanto essere certificati o asseverati da chi ha titolo per poterlo fare.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J1600076006

## Procedura di Rilascio Licenza ex art. 68

La licenza di polizia per pubblico spettacolo è poi disciplinata dall'art. 20 delle Legge 07/08/1990, n. 241 (disciplina del **silenzio assenso**) e il D.P.R. 09/05/1994, n. 407, alla voce n. 63 della tabella C ha stabilito in **giorni 60 il termine entro cui la relativa domanda si considera accolta.**

Quesito ANCI 2016

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 80 TULPS

**L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza** per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, **prima di aver fatto verificare da una commissione** tecnica **la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.**

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Regolamento (Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Artt. 68 – 69 TULPS

**Tali licenze, per il disposto dell’art. 71 del TULPS, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicate.**

La competenza per il rilascio delle licenze, previste dai citati artt. 68 e 69, è stata trasferita per il disposto dell’art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dal Questore al Comune : **queste sono rilasciate previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospese, annullate o revocate per motivata richiesta dello stesso.**

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) **((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))**;
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# Gestione della Sicurezza

**Ansa  
Mondo**

## Incendio in un nightclub a Bucarest, 27 morti

Circa 180 i feriti. L'esplosione e l'incendio forse causati da fuochi d'artificio



- **Redazione ANSA - ROMA**

31 ottobre 2015 05:25 - NEWS

Un'esplosione e l'incendio che ne è seguito sul palco di un nightclub di Bucarest hanno provocato 27 morti e 180 feriti. Il bilancio è stato comunicato dal ministro degli Interni romeno Gabriel Oprea. L'esplosione ha avuto luogo al Colectiv club, situato in un sotterraneo nella capitale romena. Alcuni testimoni hanno detto alla tv Antena 3 TV che c'erano tra le 300 e le 400 persone, per la maggior parte giovani, nella discoteca, e una sola uscita, quando era in corso l'esibizione del gruppo 'metal' 'Goodbye to Gravity' e nello stesso tempo era in atto uno "spettacolo pirotecnico". La tv ha riferito di scene di panico e di ressa verso l'uscita e che i soccorsi sono arrivati 11 minuti dopo

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

I responsabili dei cinque morti alla sagra di San Germano sono Enrico Pizzo e Giovanni Marchiori. È stata la loro condotta a causare l’esplosione della bombola di gpl nel pomeriggio del 26 giugno 2010 alla Sagra del pesce e del cinghiale. Sono le conclusioni della requisitoria con cui il pm Pier Luigi Pianta ieri ha chiesto **4 anni e mezzo** per Pizzo e tre anni per Marchiori, confermando le accuse di **omicidio colposo e lesioni gravissime**. Chiesti **tre anni per** Tiziano Sacchetto, **il vigile urbano** che presentò una seconda documentazione per l’autorizzazione della festa: per lui Pianta ha confermato l’accusa di falso ma non quelle di omicidio e lesioni. Chiesta l’assoluzione invece per il comandante dei vigili Maurizio Guerrini, difeso dall’avvocato Andrea Corsaro, e per Maria Grazia Bonifacio, la presidente della Pro loco, assistita come il marito Giovanni Marchiori da Cesare Fiorenzi.

## Giugno 2010: Vercelli



Sicuramente alla base della tragedia il fatto che **«l’organizzazione della sagra sia stata approssimativa e poco attenta»**. Ma solo la condotta di due imputati su cinque è da condannare.

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006

## Giugno 2010: Vercelli - Corte Cassazione – Sez. IV del 19/10/ 2018

La tesi difensiva dell’agente non stata accolta dai giudici di legittimità. Egli ha infatti sostenuto che la pratica accesa dalla Pro loco come denuncia d'inizio attività sarebbe stata in realtà già disciplinata come S.C.I.A. in base all'art. 19 legge 241/1990 come modificato dal D.L. n. 78/2010 e quindi non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione, né conseguentemente alcun intervento dell'Autorità comunale.

L'argomento speso dal ricorrente non è decisivo, perché la **procedura di denuncia** o di segnalazione certificata d'inizio attività ha in tutti i casi una finalità semplificatoria, ma **non esime dall'esercizio di controlli da parte dell'Autorità amministrativa** competente in ordine al contenuto.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Agosto 2017: Marzia di Lentiai (BL)**

- **Maltempo, tromba d’aria nel Bellunese, albero sul tendone della sagra: un morto**

Un uomo, nel primo pomeriggio di domenica, è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento che si è abbattuto sui commensali che stavano partecipando ad una sagra locale a Marziai di Lentiai (tra Quero Vas e Lentiai)



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

  
*Agencia per la Coesione Territoriale*

  
*Dipartimento del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della Amministrazione pubblica

 **GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Caduta delle Luminarie a Palagiano (TA)**



# Tragedia alla Cavalcata dei buoi di Chieuti (FG) 23 Aprile 2018



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Corinaldo sei morti in discoteca**

Notte di sangue nel club Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona. Il bilancio è quello di una strage: 6 morti e più di 30 feriti, dieci dei quali in gravi condizioni. Nel locale erano presenti centinaia di giovani, forse un migliaio : erano lì per il concerto del trapper Sfera Ebbasta.

Sembra che qualcuno abbia azionato uno spray urticante, forse al peperoncino, che ha iniziato ad intossicare il locale. Poi è iniziata la fuga in massa attraverso l’uscita posteriore del locale, come testimoniano queste drammatiche immagini girate all'esterno della discoteca. Il fiume umano ha percorso una pedana ai cui lati c’erano delle balaustre. Sono state proprio quelle protezioni a cedere, facendo cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti schiacciati.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Artt. 68 – 69 TULPS

**L’art. 8 del TULPS stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali** e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e che, nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 68 TULPS

**La Sentenza 56 della Corte Costituzionale è ancora di grande attualità.**

**Essa ha fornito una lettura delle norme tale da renderle compatibili con il diritto di libera associazione, richiedendo un autonomo titolo di legittimazione, di fatto aggiuntivo rispetto a quello dell’attività principale, solo se lo spettacolo o il trattenimento sia da ricondurre in ambito imprenditoriale.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

*L’art. 18 della Costituzione Italiana  
I cittadini hanno diritto di associarsi  
liberamente, senza autorizzazione,  
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.  
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che  
perseguono, anche indirettamente, scopi politici  
mediante organizzazioni di carattere militare.*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Artt. 68 – 69 TULPS

In buona sostanza occorre :

- valutare la « **potenzialità attrattiva** » delle attività poste in essere per stabilire se, proprio per il loro svolgersi in un luogo chiuso, in tal senso astrattamente parificabile ad un’abitazione privata, essa possa ritenersi giuridicamente rilevante;
- individuare l’esatta accezione di tale richiesta **imprenditorialità**, che conoteremo sin da ora come «**aggiuntiva**», stante che diversamente opinando si arriverebbe all’assurdo di dover imporre sempre un titolo di legittimazione per lo spettacolo o trattenimento che accade ad un pubblico esercizio in quanto quest’ultimo è di per sé attività imprenditoriale.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## Art. 68 TULPS

Attenzione però a **non leggere la sentenza 56/1970 della Corte Costituzionale come legittimazione delle attività di trattenimento svolte a scopo presunto «non di lucro» dalle associazioni, comitati o simili**, senza dunque necessità di rilascio della licenza dell’art. 68 previa verifica di agibilità dell’art. 80, **solo perché i suddetti soggetti sono enti non commerciali e dunque non imprenditoriali.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 68 TULPS

**L’imprenditorialità cui fanno riferimento i supremi giudici nella sentenza si ricava :**

- **dal complesso delle attività poste in essere;**
- **dalla ricorrenza e ripetitività degli eventi;**
- **dall’utilizzo di attrezzature ed impianti che configurano comunque un’attività posta in essere nelle forme dell’imprenditorialità organizzata;**

**e quindi, non dalla semplice o meno iscrizione al registro imprese.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 68 TULPS

L’osservazione più importante da fare è che **le attività di trattenimento poste in essere dalle associazioni, comitati e simili sono nella stragrande maggioranza dei casi :**

- **aperti al pubblico indistinto;**
- **non riservate ai soli soci;**
- **nonché svolte in aree che non costituiscono la sede dell’associazione o ente;**

**e dunque fanno sì che l’attività posta in essere sia di fatto ed anche fiscalmente attività commerciale.**

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006

## Art. 68 TULPS

**L’imprenditorialità, indipendentemente dallo scopo di lucro, si ricava dal complesso degli elementi che il codice civile individua come elementi costituenti l’impresa;** inoltre al di là dei limiti cui è sottoposta l’attività commerciale intrapresa dagli enti non commerciali **la ratio** dell’intervento di rilascio della licenza e la preventiva verifica di agibilità dell’art. 80 TULPS deve essere ricercata nella necessità di garantire l’incolumità ai partecipanti **«pubblico indistinto»** a prescindere dalla finalità dell’evento organizzato, dallo scopo di lucro o di raccolta fondi che sia, e qualunque altro elemento che rientri negli intendimenti del soggetto organizzatore, anche se esso fosse un’amministrazione pubblica.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Artt. 68 – 69 TULPS

Si è cioè sempre di fronte ad un **soggetto che :**

**« esercita professionalmente un'attività  
economica organizzata al fine della  
produzione o dello scambio di beni o di  
servizi »**

*Art. 2082 Codice Civile*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Artt. 68 – 69 TULPS

Per fare un esempio che meglio espliciti quanto rappresentato, **l'albergatore che realizza la festa di fine anno**, sicuramente lo fa nell’ambito della sua attività, appunto, di albergatore, salvo abbia inteso chiudere la struttura ricettiva e consacrarla a mero ritrovo tra amici; stesso discorso per il **gestore di un bar** che movimenti le serate dei propri clienti con spettacoli di arte varia o musica o per il titolare di uno stabilimento balneare che realizzi attività varie di intrattenimento all’interno dello stesso, quali feste in spiaggia e simili.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Artt. 68 – 69 TULPS

Gli esempi fatti evidenziano la delicatezza della problematica, vuoi sotto il **profilo della sicurezza e incolumità delle persone** in ragione dell’idoneità di strutture concepite ad altro scopo ad ospitare attività che rischiano di tramutarsi in vere e proprie **discoteche**, vuoi per le inevitabili **doglianze delle categorie economiche specifiche** a fronte del diffondersi di nuove modalità di divertimento sicuramente temibili in termini concorrenziali.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Artt. 68 – 69 TULPS

Si tratta dunque di comprendere se ciò che conta è il semplice status di imprenditore del soggetto agente, scaturendone una sorta di responsabilità per posizione, o se, come appare più logico e più conforme ai principi generali dell’ordinamento, **occorra stabilire via via quale attività imprenditoriale in più egli abbia posto in essere, anche nel senso dell’incentivazione e miglioramento attrattivo di quella principale di cui è già titolare.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Artt. 68 – 69 TULPS

Per restare all’esempio della televisione installata in un bar o simile, dopo le sentenze della Cassazione, che tanto hanno contribuito a chiarire l’inquadramento dogmatico della materia, la **circolare n. 3469 del 17 novembre 1998 del Ministero dell’Interno** costituisce ulteriore prova della lettura diacronica che occorre continuare a dare alla stessa. In essa, infatti, il Ministero, avendo evidentemente preso atto di una diversa evoluzione dei costumi al riguardo, introduce una serie di distinguo per stabilire se l’autorizzazione di polizia è davvero necessaria o meno, che, pur prendendo le mosse dalle affermazioni dei giudici di legittimità, se ne discostano radicalmente.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Artt. 68 – 69 TULPS

Si legge dunque in tale circolare:

- non è richiesta alcuna licenza per l’installazione di un apparecchio radiotelevisivo in un pubblico esercizio dove il cliente accede per le normali consumazioni, anche se vengono trasmesse su reti decodificate partite di calcio o altro (unico caso cui continuerebbe ad attagliarsi le indicazioni della Consulta);
- occorre invece autorizzazione ex art. 69 TULPS ove l’esercente faccia pagare un biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo, anche sotto forma di aumento del prezzo della consumazione (imprenditorialità aggiuntiva provata da elemento sintomatico);

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Si legge dunque in tale circolare:

- **occorre altresì il previo collaudo del locale, ove suddetto spettacolo venga offerto in sale o parti di sala appositamente allestite, con eventuale autorizzazione ex art. 68 qualora venga fatto pagare un prezzo di ingresso, come già esplicitato al punto precedente.**

# **Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5 - Convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35**

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo  
(SEMPLIFICA ITALIA)

Art. 13 – Modifica l'art. 124, comma 2, del  
Regolamento di Esecuzione del TULPS

E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica  
sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i  
piccoli trattenimenti che si danno al pubblico,  
anche temporaneamente, in baracche o in locali  
provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai,  
tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli  
e simili.

~~Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di  
qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi  
contemplati dall'art. 86 della Legge~~

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Art. 13 DL n. 5/2012

Tale abrogazione fa cadere, specificatamente, il distinguo tra **mero allietamento**, quale attività non imprenditoriale, esercitata negli esercizi di somministrazione (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell’assenza di lucro) e **l’intrattenimento imprenditoriale** vero e proprio, non più assoggettato al regime di cui all’articolo 69 del TULPS, qualora l’attività si svolga sempre nei pubblici esercizi.



# Circolare Ministero Interno 30/04/1996

**L'imprenditorialità viene manifestata attraverso specifici indizi** (cfr. sul punto la circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.19144.12000.A(1) del 30 aprile 1996, che si riallaccia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione):

- 1. pagamento di un biglietto d'ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;**
- 2. maggiorazione del prezzo delle consumazioni;**
- 3. pubblicità dell'evento;**
- 4. spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Artt. 68 – 69 TULPS

Si ribadisce, ad ogni modo, che **oggetto dell’abrogazione non è stato l’articolo 69** in argomento, ma la relativa norma di cui al regolamento d’esecuzione (articolo 124, secondo comma), con la conseguenza che **i piccoli intrattenimenti, sempre di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all’articolo 86 del TULPS e loro pertinenze** (in particolare, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una manifestazione con intrattenimento «all’aperto»), **continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato articolo 69.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Artt. 68 – 69 TULPS

**Con l’eliminazione del secondo comma dell’art. 124, si sono di fatto liberalizzati quegli intrattenimenti che i pubblici esercizi effettuano per intrattenere i clienti **senza però perdere la connotazione propria di un pubblico esercizio.****

Questo orientamento è stato espresso anche dalla Fipe (**Federazione Italiana Pubblici Esercizi**), nella Circolare n. 21 del 5 aprile 2012.

Se quindi si tratta di piccoli intrattenimenti, senza ballo o allestimento di palchi e strutture tipiche del pubblico spettacolo, non occorre licenza di cui all’art. 69, diversamente occorre licenza di cui art. 68 previa verifica agibilità. **Lo svolgimento di piccoli intrattenimenti non modifica i criteri di sorvegliabilità dei locali.**



pois





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## *Allietamento*

*consiste nell'ascoltare passivamente una musica,  
ma non certo nel salire sul gioco gonfiabile  
dove si partecipa attivamente,  
oltre tutto è allestita una struttura finalizzata a  
questo che è cosa diversa da avere un  
giradischi o un Karaoke*



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto del Turismo  
Dipartimento della Cultura pubblica*

**pon** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# *Spettacoli*

*sono divertimenti cui il pubblico assiste  
in forma passiva (cinema, teatro, ecc.)*



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la Crescita Territoriale*



*Ministero del Comparto del Turismo*  
Dipartimento della Cultura e del Turismo

**PNR** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# *Intrattenimenti*

*sono divertimenti cui il pubblico  
partecipa attivamente (feste da ballo,  
giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.)*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Fondamentale non è tanto la differenza tra spettacolo od intrattenimento pubblico la cui definizione si rinviene nella **Circolare n. 52 del 20/11/1982 ad OGGETTO: Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti** che testualmente recita:

“Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno) ...omissis...

**Spettacoli e trattenimenti pur non avendo un carattere intrinseco comune, presuppongono una confluenza di più persone in un dato luogo.**

**Ed è quest’ultimo dato che è importante: la confluenza di più persone in un determinato luogo.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Artt. 68 – 69 TULPS

Stante tale definizione si può comunque affermare che **i trattenimenti dati presso un pubblico esercizio comportino la necessità di richiedere «ancora» la licenza ex art. 68 TULPS** qualora ovviamente possano configurarsi e cioè vi sia attività imprenditoriale, non occasionale, partecipazione del pubblico e gli eventuali altri elementi indizianti come il biglietti d'ingresso, la pubblicità, la maggiorazione delle consumazioni ecc.